

R.G.N. 14853/15



TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE XI CIVILE

Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Laura Casale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.6.2016,
nella causa promossa da:

, nato a (Senegal) il ,
elettivamente domiciliato in Genova, , presso lo studio dell'Avv. A. Ballerini che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,

parte resistente non costituita

e nei confronti di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

Avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot. notificato il 30.10.2015
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25 ("Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 ("Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ...")



MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con il provvedimento impugnato la Commissione territoriale ha deciso di non riconoscere in favore del ricorrente alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria rilevando che il sig. _____, di nazionalità senegalese, sarebbe scappato dal proprio Paese d'origine in quanto egli nel 2008 avrebbe incontrato un sacerdote spagnolo di nome Francis con il quale avrebbe instaurato un rapporto di amicizia che lo avrebbe influenzato nel diminuire la sua partecipazione ai precetti indotti dalla sua religione islamica tanto che nel 2009 gli aveva prospettato la possibilità di aprire una chiesa nel suo villaggio natale, e che tuttavia quando nel 2013 egli aveva rivelato tale progetto alla famiglia ed al capo villaggio avrebbe ricevuto minacce di morte dagli stessi quale conseguenza di apostasia.

Con ricorso del _____ il signor _____ ha proposto impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe chiedendo il riconoscimento: in via principale, dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951; in via subordinata, della sussistenza di esigenze di protezione sussidiaria ex art. 14 D. Lgs n. 251/2007; in via di ulteriore subordine, della ricorrenza di seri motivi di carattere umanitario ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e degli artt. 19, comma 1 e 5 comma 6 del T.U. immigrazione.

Il Ministero dell'Interno e la Commissione, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, sono rimasti contumaci e il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non è intervenuto in giudizio.

Il giorno stesso dell'udienza la Commissione ha fatto pervenire memoria difensiva.

All'udienza fissata per il giorno 6.6.2016 è stato ascoltato il ricorrente con l'ausilio di un interprete, comprendendo poco il primo la lingua italiana, e ad esito della sua audizione il difensore ha insistito come in ricorso, rinunciando tuttavia alle due domande principali, ed il Giudice si è riservato di provvedere.

Come noto, il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE.

L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...".

L'art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a)



essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio - 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, *tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda* e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *"in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a*



conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia" (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che "La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone".

Ciò premesso e ricordato, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che, coerentemente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, anche a voler ritenere credibile il racconto del richiedente, dallo stesso non emergano elementi che possano comprovare una reale minaccia di morte/persecuzione nei suoi confronti e ciò tenendo anche in considerazione alcune rilevanti contraddizioni emerse al suo racconto.

Intanto, alla domanda preliminare relativa alla propria religione, egli si è dichiarato musulmano, con ciò rendendo assai poco labile l'attuale sussistenza in capo allo stesso di un'idea – la conversione alla religione cattolica – in ragione della quale egli avrebbe preferito fuggire dal proprio Paese per difenderla.

A ciò si aggiunga che egli ha riferito di essere tuttora in contatto con i propri famigliari, che sente una volta al mese, con ciò rendendo ulteriormente inverosimile che egli sia tuttora dagli stessi considerato perseguibile per apostasia.

A monte, il richiedente si è inoltre più volte contraddetto in ordine al periodo in cui egli avrebbe ricevuto al proposta dal sacerdote spagnolo di costruire una chiesa nel suo villaggio, avendo in sede di Commissione riferito che ciò sarebbe avvenuto nel 2013 mentre innanzi a questo Giudice ha affermato che "Quando io ho insistito che volevo appoggiare il progetto di , si sono tutti sollevati contro di me ed hanno incominciato a minacciarmi di morte. Siamo sempre nel 2008, quando era tornato. Hanno incominciato a minacciarmi sempre di più e quindi sono andato via dal Senegal nell'8 aprile 2014.

ADR: Dal 2008 al 2014 mi sono nascosto a Dakar, a Chessa, e poi me ne sono andato nel 2014. In tutti questi anni ho sempre vissuto nascosto senza mai tornare dal villaggio. Io sono partito dal mio villaggio nel 2008. Io non ho più avuto contatti con il sacerdote dal 2008, anche i miei genitori e la mia famiglia non sa dove sono".

Ritiene quindi il Tribunale che le ragioni di espatrio addotte non siano quelle reali e che la partenza dal Senegal sia invece legata a motivi esclusivamente economici e lavorativi che, per quanto comprensibili, non integrano il rischio di persecuzione o di danno grave come sopra definito, dovendosi escludere che vi sia per il ricorrente un rischio di persecuzione personale e diretta "per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica" e tanto meno un rischio di condanna alla pena di morte o alla esecuzione della pena di morte o sottoposizione a trattamenti umani e degradanti.



Accoglimento parziale del 21/06/2016
RG n. 14853/2015

La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251 deve pertanto essere respinta.

Neppure sussistono tuttavia i presupposti per il riconoscimento a suo favore della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del D. Lgs. n. 2007 n. 251.

Invero nella zona di provenienza dell'interessato (e dove dovrà, eventualmente fare ritorno, regione Tambacounda) non vi è situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato e tale da mettere a rischio la vita del ricorrente per il fatto stesso di trovarsi sul territorio, (cfr in tal senso United States Department of State 2014 Country Reports on Human Rights Practices-Senegal, pubblicato il 25 giugno 2015, reperibile sul sit www.refworld.org): situazione peraltro che l'interessato non ha nemmeno dedotto (sull'applicabilità del principio dispositivo anche nella materia della protezione internazionale si richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione 19197/15 secondo cui "La proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio").

Peraltro, stante l'assenza di una persecuzione diretta, grave e personale ed altresì di un pericolo di incolumità del richiedente -ai fini della protezione nelle altre forme prospettate - in ipotesi di forzato rientro nel paese di origine, resta ininfluyente ogni considerazione sulla situazione generale politica del Senegal.

Nel caso di specie, infatti, le motivazioni poste alla base della decisione di lasciare il proprio paese di origine sono di natura esclusivamente personale e sono da ricondursi a minacce di morte, il tutto in un contesto in cui la situazione politica del Senegal - ad oggi critica solo nella regione della Casamance e solo in parte di quella di Tambacounda- rimane comunque sullo sfondo.

Ritiene pertanto il Tribunale, che non essendo l'interessato a rischio di danno grave ex lettera c) dell'art. 14 citato, anche sotto questo profilo, non siano soddisfatte le condizioni previste dalle clausole di inclusione per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

L'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone infine che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Nel caso di specie, la documentazione medica prodotta dal ricorrente, attestante la patologia da cui è affetto il richiedente (HBS Eterzigote) con conseguente certificata necessità di adozione di specifiche precauzioni per evitare condizioni di bassa tensione di ossigeno integrano tuttavia un valido impedimento al rientro del ricorrente nel suo Paese e quindi la sua "vulnerabilità" e l'opportunità della sua permanenza sul territorio nazionale per la tutela della sua salute e per fruire di cure mediche specifiche. Sussistono quindi nella specie, ad avviso di chi scrive, seri motivi di carattere umanitario, tali da ritenere necessaria la



Accoglimento parziale del 21/06/2016
RG n. 14853/2015

protezione prevista dall'art. art. 5 comma 6, del d. lgs. 1998 n. 286. Spese di lite compensate in ragione della natura del procedimento e della contumacia del Ministero convenuto .

P.Q.M.

-Riconosce in capo al sig. _____, nato a _____, il diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari e per l'effetto

-Annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot. _____ nella parte in cui dispone che *"non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 anche in considerazione di assenza di motivi ostativi al suo rientro"*.

Ordina la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio a, ricorrente del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio. Manda alla Cancelleria per la notifica al ricorrente della presente ordinanza e per la comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Genova, 16 Giugno 2016

Il Giudice

Dott.ssa Laura Casale

